

Comune di Vinovo

(Città Metropolitana di Torino)



Disciplinare di gara

DISCIPLINARE DI GARA	3
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.2 INDIVIDUAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	6
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
2.4 RESPONSABILITÀ, SCAMBI DI INFORMAZIONI, ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI.....	7
2.4.1 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO.....	7
2.4.2 CLAUSOLE DI PREVALENZA.....	8
2.4.3 LINGUA E VALUTE UTILIZZATE.....	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	9

3.2.	REVISIONE PREZZI.....	9
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
6.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
6.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	12
7	AVVALIMENTO	13
8	SUBAPPALTO	14
9	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
10	GARANZIA PROVVISORIA	14
11	SOPRALLUOGO	16
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	16
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	20
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	22
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	22
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
15.5	DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (Modello A.2)	23
15.6	DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL TITOLARE EFFETTIVO (Modello A.2_1)	23
16	OFFERTA TECNICA.....	23
16.1	RELAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI OFFERTI.....	23
16.2	CONDIZIONI APPLICATE ALL'OFFERTA TECNICA.....	23
17	OFFERTA ECONOMICA	25
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.3	OFFERTA ECONOMICA.....	29
18.4	PUNTEGGIO TOTALE.....	31
18.5	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E FORMAZIONE GRADUATORIA.....	31
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
21	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
22.1	APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE	33
22.2.	APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	34
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35

24	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
26	CODICE DI COMPORTAMENTO	36
27	ACCESSO AGLI ATTI	37
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI VINOVO PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2030 CIG B5E4EE38C8

PREMESSE

Con determinazione n. 141 del 28/02/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare la concessione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di ristorazione comunale del Comune di Vinovo periodo dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2030 conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (G.U. n.90 del 4-4-2020).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio: Vinovo codice NUTS ITC11.

CIG B5E4EE38C8

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Stefania Marcolin area.politichesociali@comune.vinovo.to.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Stefania Marcolin area.politichesociali@comune.vinovo.to.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. DOTAZIONI TECNICHE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware), dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), il tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

Il Comune di Vinovo utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

L'accesso alla piattaforma SINTEL è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;

accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;

abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma SINTEL in tutte le sue funzionalità: Internet Explorer 7, 8 e 9; Mozilla Firefox 10 e superiori; Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma.

Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori. Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in SINTEL non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

1.2. INDIVIDUAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite *il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it>*.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con il Comune di Vinovo nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare l'offerta. L'accesso alla Piattaforma è consentito dall'apposito link presente sul portale <https://ariaspa.it>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti <https://www.ariaspa.it> nella sezione Acquisti per la PA sottosezione E- procurement – Strumenti di supporto: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) oppure scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: -parità di trattamento tra gli operatori economici; -trasparenza e tracciabilità delle operazioni; -standardizzazione dei documenti; -comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; -comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della - domanda di partecipazione; - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento-avviate-dopo-il-01-01-2024> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per partecipare alla concessione, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma SINTEL ed inserire la documentazione di cui ai capi 15 -16 e 17.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID e Password), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione Acquisti per la PA sottosezione E-procurement – Strumenti di supporto >> “Domande frequenti per le imprese” (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domandefrequenti-per-le-imprese>) sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo web <https://www.ariaspa.it> oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it per formulare domande o richieste.

Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara ed allegati;
- c) capitolato speciale ed allegati;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione e allegati;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione];*
- h) *elenco del personale attualmente in servizio*
- i) DUVRI
- j) Piano Economico Finanziario

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link .

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili in lingua italiana attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.

Si precisa che:

- la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara dei singoli operatori economici richiedenti;
- la Stazione Appaltante non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare di gara;
- Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nel canale "Comunicazioni procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma Sintel.

Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dall'operatore economico al momento della registrazione alla piattaforma, previsto all'art. 8 delle "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione aventi carattere generale, quali a titolo esemplificativo comunicazioni inerenti alla documentazione di gara, vengono pubblicate sul Sito attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono tramite invio di comunicazione PEC mediante l'utilizzo dell'apposita sezione della Piattaforma SINTEL.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

2.4 RESPONSABILITÀ, SCAMBI DI INFORMAZIONI, ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI

2.4.1 Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.

2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione di cui al comma 3, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta.

3. Fermo restando quanto previsto al capo 27 in materia di trattamento dei dati personali, l'accesso di cui al comma 2, è disciplinato dal capo 27.

2.4.2 Clausole di prevalenza

1. Per quanto riguarda:

- a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura in astratto contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.
- b) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva).

2. In tutti i casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alla disciplina del Codice, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi delle norme di cui al comma 1.

2.4.3 Lingua e valuta utilizzate

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:

- a) in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fide facente rispetto alla versione originaria.
- b) in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101, del Codice, come previsto dal Capo 14 del Disciplinare.

La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. La concessione è costituita da un unico lotto dal momento che tutti i servizi richiesti sono relativi alla ristorazione scolastica o servizi connessi.

Nomenclatura:

1. CPV: 55524000 Servizi di ristorazione scolastica
2. Codice NUTS: ITC11
3. Valore stimato della concessione al netto di IVA: € 4.060.700,00 (euro cinquemilionicinquecentounmilatrecentoventinove), calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
4. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.500,00 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
5. L'importo posto a base di gara è dato dal prezzo del singolo pasto pari € 5,46 al netto dell'I.V.A. attualmente stabilita nella misura del 4%.
6. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, si precisa che la concessione è costituita da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto di affidamento non risultano frazionabili o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

7. L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera calcolati, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, in complessivi € 4.067.700,00, come indicato nel piano economico finanziario posto a base di gara.
8. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice e dell'allegato I.01, il contratto collettivo applicato al personale è il CCNL turismo pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e Turismo per stipulato in data 12/01/2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione- Nazionale/Ricerca-CCNL>.
9. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento mediante concessione, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di ristorazione comunale, per un periodo di anni 5 (cinque). L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 185 e 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

3.1. DURATA

La durata della concessione incluse le eventuali opzioni è di anni 5, decorrenti dalla data di consegna della concessione che sarà presumibilmente il 1° settembre 2025.

3.2. REVISIONE PREZZI

L'offerta relativa al prezzo del buono mensa presentata in sede di gara resterà fissa ed invariabile per il primo anno di validità del contratto.

A seguito di richiesta del concessionario, da presentarsi improrogabilmente entro il mese di giugno, potranno essere soggetti a adeguamento annuale, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOI) determinata dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. L'adeguamento verrà applicato a partire dal mese di settembre successivo.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 189 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
ovvero
- b) iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004, ovvero presso all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara.
- c) attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o certificazione ISO 14001 o equivalente, in corso di validità; in alternativa i partecipanti possono presentare una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, di documentazione); Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
- d) possesso e mantenimento per tutta la durata del Contratto da parte dell'Aggiudicatario della certificazione di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) rilasciata sulla base della norma 9001:2015 (ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri) per i servizi oggetto del presente concessione (fornitura derrate, preparazione e confezionamento dei pasti, veicolazione), rilasciata da una Organizzazione specializzata accreditata per un servizio identico a quello oggetto del presente concessione. Qualora l'Impresa eserciti direttamente il trasporto dei pasti o delle derrate, la certificazione dovrà riguardare espressamente anche tale attività.

Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura almeno pari € 2.421.000,00 I.V.A. esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno n.2 servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, intendendosi per servizi analoghi quelli della ristorazione collettiva, esclusa quella presso bar e ristoranti, erogati presso uno o più dei seguenti settori: ristorazione scolastica, ristorazione aziendale, presso

università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali e socio sanitarie - con indicazione del settore, dei destinatari, delle date di esecuzione - per un numero minimo di pasti minimo nei tre migliori anni pari ad almeno : **N. pasti 450.000**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione al numero di pasti erogati deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, pena l'esclusione di entrambi i soggetti salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o interpretazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione dell'elevato grado di interconnessione e di complessità dei processi produttivi, inclusi i controlli, più direttamente implicati con la sicurezza e l'igiene alimentare, l'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti attività: preparazione e somministrazione diretta dei pasti.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 65 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto precedente ai sensi dell'art. 57 comma 6 del d.lgs. 36/2023.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'art. 57 comma 1 punto a) e contiene il numero degli addetti, livelli anzianità e monte ore.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% *del valore complessivo della concessione* e precisamente di importo pari € 81.354,00 (ottantunmilatrecentocinquantaquattro) Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT71G 03069 30551 100000046017;

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi della Legge 12/2019 o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento UE 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico che presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, deve indicare nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Può essere richiesto il sopralluogo del centro di cottura e dei refettori.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata non oltre il decimo giorno antecedente la data di presentazione dell'offerta, tramite la PEC del comune protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il **15/04/2025 ore 23.59** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 - Modello A.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - dichiarazione titolare effettivo (Modello A.2);
 - dichiarazione assenza di conflitto di interesse del titolare effettivo (Modello A.3);
 - Certificazioni

- Cauzione provvisoria;
- Versamento a favore dell'ANAC;
- (eventuale) Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata;
- Ricevuta pagamento elettronico bollo.
- una “busta telematica” contenente l’OFFERTA TECNICA di cui al successivo paragrafo 16;
- una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.2.

13.1 Regole per la presentazione dell’offerta

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta telematica – documentazione amministrativa -STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi corrispondenti ai successivi sub punti:

- 1) Modello A.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- 2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- 3) dichiarazione titolare effettivo (Modello A.2);
- 4) dichiarazione assenza di conflitto di interesse del titolare effettivo (Modello A.3);
- 5) Certificazioni
- 6) Cauzione provvisoria;
- 7) Versamento a favore dell'ANAC;
- 8) (eventuale) Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata;
- 9) Ricevuta pagamento elettronico del bollo
- 10) Capitolato di gara, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura
- 11) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di AVVALIMENTO di cui al capo 7 del presente Disciplinare, la Documentazione Amministrativa dovrà includere:

- 1) DGUE e – dichiarazioni di avvalimento compilato e firmato dai soggetti interessati di ciascuna impresa ausiliaria, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della Parte I, nella Parte III, nella Parte IV ove pertinente e nella Parte VI;
- 2) Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria ad obbligarsi verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- 4) Dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati, come di seguito specificato.
Fermo restando le precisazioni di cui al Capo 6 del presente Disciplinare circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente disciplinare, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue:
 - La Dichiarazione sostitutiva di cui al punto n. 2 e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio;
 - il Capitolato di gara dovrà essere firmato digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio.
 - Per tutte le tipologie di consorzi, occorre produrre copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.
 - In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.
 - In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la partecipazione alla presente procedura è consentita previa dichiarazione congiunta sottoscritta dagli operatori economici interessati ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nella stessa specificato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 68, comma 1, del Codice).
 - La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere caricata sulla piattaforma telematica.

A scelta dell'operatore economico può essere utilizzato il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara oppure in forma libera purché vengano inserite le informazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- **“Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”**, di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale la partita IVA l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) del succitato decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (Modello A.2)

Il modello è disponibile nella documentazione allegata al presente bando caricato a sistema, in formato pdf, e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Detta dichiarazione dovrà essere resa dall'operatore economico concorrente che sia società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperativa.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

15.6 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL TITOLARE EFFETTIVO (Modello A.2_1)

Il modello è disponibile nella documentazione allegata alla presente lettera d'invito caricata a sistema, in formato pdf, e deve essere sottoscritta digitalmente dal Titolare effettivo dell'operatore economico.

In caso di una pluralità di soggetti individuati come titolare effettivo la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna persona fisica individuata come tale.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal Titolare effettivo di ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere prodotto anche dal Titolare effettivo dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

16 OFFERTA TECNICA

BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA STEP 2

Il concorrente inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnico – organizzativa nella Piattaforma.

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà allegare la propria offerta tecnica, secondo le modalità di seguito specificate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

16.1 RELAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI OFFERTI

Deve essere coerente a quanto richiesto dal disciplinare ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva corrispondente alla tabella di attribuzione dei punteggi.

La relazione dovrà essere contenuta in max 20 facciate A4 redatte con carattere Times New Roman dimensione 12 o equivalenti e margini pari 2,5 cm.

16.2. CONDIZIONI APPLICATE ALL'OFFERTA TECNICA

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al Capo 17;

L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi; pertanto, sotto il profilo economico l'importo risultante dall'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice;
- comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
- essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
- comportare varianti che siano in contrasto con quanto previsto nel capitolato.

L'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:

- non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
- già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;

Se l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; a tale scopo:

se la condizione riguarda singoli aspetti devono essere individuati:

- gli specifici paragrafi, capoversi, pagine o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale;
- l'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.), anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

si rende noto sin d'ora che:

- la mancanza di dichiarazione specifica sul punto costituisce affermazione tacita di assenza delle condizioni di segretezza;
- dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- la condizione di segretezza o riservatezza, finalizzata al diniego dell'ostensione e dell'accesso a favore di terzi interessati, non dichiarata nell'Offerta tecnica, non può essere invocata successivamente, nel corso del procedimento di gara o alla conclusione dello stesso.
- il concorrente, a tal fine, allega anche copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

17 OFFERTA ECONOMICA

BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA - STEP 3,4 E 5

OFFERTA ECONOMICA - (GENERATA DAL SISTEMA TELEMATICO)

Allo Step 3 del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo OFFERTA ECONOMICA, pena l’esclusione dalla gara, un’offerta economica così composta:

campo “Offerta economica”, il valore complessivo della propria offerta, espresso come valore assoluto del **PREZZO DEL SINGOLO BUONO PASTO**, utilizzando un massimo di due cifre decimali dopo la virgola con le caratteristiche sotto specificate;

Nella busta telematica “Offerta economica” dovrà essere inserita la dichiarazione firmata di cui l’allegato modello “Allegato all’Offerta Economica” indicante:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108 comma 9, del Codice;
- la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 108 comma 9, del Codice

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti; In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte al ribasso né offerte pari alla base d’asta.

In caso di discordanza il valore dell’offerta espresso in cifre ed il valore dell’offerta espresso in lettere, la Commissione considererà prevalente l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’offerta economica dovrà inoltre essere corredata da un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione dei servizi per tutto l’arco temporale della concessione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno elencate in modo analitico le seguenti voci:

- *Spese:*
 - *Costo del personale;*
 - *Investimenti;*
 - *Utenze;*
 - *Canone di concessione*
 - *Altri costi di gestione;*
 - *Oneri finanziari.*
- *Introiti:*
 - *Incassi derivanti dalla gestione dell’attività;*
 - *Eventuali altri introiti.*

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Solo a seguito dell’upload di tale “documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia offerta” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 e dell'art. 185 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) ed avverrà anche in caso di una sola offerta valida.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
A	Organizzazione del servizio presso il Centro di Cottura e dei vari terminali di consumo, comprensivo di organico degli addetti e relative professionalità	Max 30 punti			
A1	Organizzazione del servizio nella varie fasi (approvvigionamento, preparazione, veicolazione, distribuzione, pulizia e riassetto refettori). Gestione delle emergenze	10		10	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 10 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice
A2	Piano organizzativo del personale proposto	10		10	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 10 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla

					Commissione Giudicatrice
A3	Iniziative di formazione del personale	2		2	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 2 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice che verranno assegnati in base al numero delle ore di formazione e alla pertinenza dei corsi proposti
A4	Responsabile del Servizio		2	2	1 punto per sei anni di esperienza nella stessa mansione 2 punti per oltre 8 anni di esperienza nella stessa mansione
A5	Cuoco responsabile		2	2	1 punto per sei anni di esperienza nella stessa mansione 2 punti per oltre 8 anni di esperienza nella stessa mansione
A6	Progetto per l'applicativo informatico per l'iscrizione degli utenti, la gestione e la riscossione delle tariffe	4		4	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 4 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice
B	Migliorie	Max 18 punti			
B1	Interventi di imbiancatura refettori		2	2	Imbiancatura entro il primo anno punti 2 Imbiancatura entro il secondo anno punti 1
B2	Attrezzature aggiuntive alla dotazione della cucina centralizzata, che rimarranno di proprietà del Comune stesso allo scadere della concessione	10		10	Per ogni attrezzatura da 1 a 3 punti con riferimento alla coerenza e alla pertinenza con i menù e l'organizzazione del

					servizio
B3	Ulteriori proposte di miglioria a locali ed attrezzature (specificare importo)		6	6	0,5 ogni € 1.000,00 per attrezzature pertinenti (allegare progetto)
C	Processo di approvvigionamento delle derrate alimentari	Max punti 12			
C1	Scelta di prodotti biologici oltre a quelli previsti dal capitolato		5	5	100% carne avicola:1 punto 100% carne bovina: 1 punto Altri prodotti biologici: 0,5 punti a prodotto se rilevanti nel menù (max 3 punti)
C2	Utilizzo di prodotti di filiera corta		2	2	0,50 punti ogni prodotto per un max di 1 (specificare i prodotti)
C3	Introduzione prodotti IGP o DOP (allegare schede tecniche di qualità e della provenienza)		2	2	0,50 ogni prodotto per un max di 1
C4	Descrizione delle modalità di approvvigionamento		2	2	- c/o fornitori diversificati secondo la tipologia merceologica (almeno 4 fornitori) punti 2 - c/o centrale unica di acquisto punti 1
C5	Approvvigionamento derrate presso enti e/o cooperative che gestiscono beni sequestrati o confiscati ex legge 109/1996 Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati”		1	1	Specificare i prodotti utilizzati
D	Educazione alimentare	Max 7 punti			
D1	Progetti per la realizzazione di attività di informazione e di educazione alimentare o altri progetti inerenti l'alimentazione Precisare le attività diverse, il numero delle classi coinvolte e tempi precisi di realizzazione		7	7	1 punti per ogni progetto che coinvolga almeno un ordine di scuola completo rispondente ai criteri delle linee di indirizzo regionali per un max di 4
E	Gestione della qualità del servizio	Max 13 punti			
E1	Rilevazione gradimento del servizio La rilevazione dovrà prevedere almeno una settimana e dovrà essere effettuata su una percentuale significativa di utenza (35%)		2	2	Una rilevazione annuale 1 punti Due rilevazioni annuali 2 punti
E2	Analisi del consumo delle pietanze L'analisi della valutazione degli scarti dovrà essere effettuata entro il primo anno sul menù invernale e sul menù estivo, pesando il cibo non consumato nei piatti su una		3	3	No 0 punti Si 3 punti

	percentuale significativa di utenza (35%)				
E3	Proposta per aumentare la gradibilità dei piatti con scarto superiore al 25%	4		4	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 4 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice
E4	Apertura di uno sportello oltre le 4 ore settimanali per il ricevimento del pubblico		2	2	0,5 per ogni ora aggiuntiva
E5	Proposta e gestione della comunicazione verso l'utenza	2		2	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= mc x 2 Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 56 per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.2

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica-organizzativa sono attribuibili max 80 punti, suddivisi come stabilito nei criteri e sub-criteri indicati nella seguente. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente come segue:

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali sopra elencati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella seguente tabella; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub- criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub- criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

1.0	Eccellente – contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0.9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0.8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0.7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0.6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0.5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0.4	Molto insufficiente-contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0.3	Scarso - contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente Inconsistenti
0.2	Moltoscarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0.1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile – contenuti assenti

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18.3 OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sono attribuibili max 20 punti, secondo la seguente Tabella 2

Tabella2 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
prezzo unitario del pasto offerto al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara	20
TOTALE COMPLESSIVO	MASSIMO PUNTI 20

Il dato necessario viene rilevato dalla “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”.

L’ offerta di un prezzo inferiore o pari a quello posto a base d’asta sarà motivo di esclusione dalla gara. Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito sulla base della formula seguente:

$$X: 20 \times \frac{\text{prezzo a pasto più basso offerto}}{\text{prezzo offerto dalla Ditta in esame}}$$

18.4 PUNTEGGIO TOTALE

La Commissione, in seduta riservata, procederà al calcolo del punteggio totale assegnato alle singole ditte; il punteggio totale massimo attribuibile è pari a punti 100; la formula sarà la seguente:

Punti totali = totale punti offerta tecnica + totale punti offerta economica

18.5 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E FORMAZIONE GRADUATORIA

Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto secondo quanto indicato al punto 18.4. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

Si precisa che:

- a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
- b) ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente fornito o generato dalla predetta Piattaforma ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, sono considerate anormalmente basse le offerte che:
 - presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (diversi dal prezzo), entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);
 - possono ritenersi tali in base ad elementi specifici nei casi diversi da quelli di cui al punto 1.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione del seggio di gara avrà luogo il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10.00.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Il sistema SINTEL, al momento della ricezione delle offerte invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile del procedimento di gara, né dalla Stazione Appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti tramite Piattaforma dei Report generati dalla piattaforma medesima e relativi alle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa.

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub- procedimenti;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94 Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza relative a condizioni soggettive di cui all'art. 94 del Codice dei contratti
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sulle Offerte tecniche di cui al capo 16
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 3;
- f) nell'esame delle Offerte tecniche di cui al capo 16 una seduta riservata può essere articolata in più sessioni qualora sia necessario provvedere mediante interruzioni e riprese nello stesso giorno oppure nell'arco di più giorni distinti.

Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 3.

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.3, almeno 3 (tre) giorni di anticipo dei quali almeno due non lavorativi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

In fase di ammissione sono esclusi:

- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'Offerta tecnica o l'Offerta economica oppure contiene l'Offerta economica all'interno dell'Offerta tecnica o all'interno della documentazione amministrativa;
 - è presentata da Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al capo 5.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. In apposita seduta telematica il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 5 ed ai requisiti di selezione di cui al Capo 6, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.

2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del capo 13 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - Motivi di esclusione di cui al Capo 5, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione,

con inammissibilità della integrazione postuma;

--- assenza o carenza dei requisiti risolubile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;

--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolubile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

- d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 12.

4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare di gara;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) ai sensi dell'articolo 90, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.3;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- d) al termine del esame il seggio di gara effettuerà il download delle buste relative all'offerta tecnica e le renderà disponibili alla Commissione giudicatrice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22.1 APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al Capo 21 oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.3:

- a) la Commissione giudicatrice:

--- procede, **in seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;

--- dichiara chiusa la seduta pubblica.

- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

2. La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1;

- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati senza indugio dopo il consulto e averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- c) sono escluse le offerte:
- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2,
 - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
 - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive.

3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina di cui al Capo 18.

22.2. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

1. In apposita seduta telematica, preliminarmente comunicata agli operatori che abbiano presentato offerta, la Commissione giudicatrice, procederà poi alla chiusura delle buste tecniche e all'apertura delle offerte economiche con lo sblocco e il download delle medesime e al calcolo dei relativi punteggi ed alla formulazione della graduatoria finale e al calcolo del valore di soglia.

2. Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a tre.

3. La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.3, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 22.1, comma 3, relativo alle sole Offerte tecniche; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità dei piani economico-finanziari;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) a verificare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- e) a verificare che sia stata allegata la dichiarazione sui costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul costo della manodopera;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui ai commi successivi.

4. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati
- b) che contenga un'offerta al rialzo o pari alla base di gara.

5. Sono altresì escluse le offerte:

- a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più

Offerenti ai sensi del precedente comma 1, lettera d);

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 c. 1, secondo capoverso, del codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Si procede all'individuazione delle offerte anomale qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di

comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione concedente.

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Vinovo, 12/03/2025

La R.U.P.

Marcolin dott.ssa Stefania